

# RURALITÀ MEDITERRANEA

## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO\*

---

Marchio Collettivo di Qualità  
delle imprese dei territori rurali  
del Mediterraneo

OTTOBRE 2015

***Agenzia per il Mediterraneo Scarl***  
*Viale della Libertà, 138 - 95040 Ramacca (Ct)*  
*Via Catania, 157 - 95031 Adrano (Ct)*

*\*Contiene modifiche in corso di approvazione*

## **GENERALITA'**

### **ARTICOLO 1.**

Il Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità a cui devono attenersi le imprese che vogliono ottenere e mantenere la licenza d'uso del Marchio Ruralità Mediterranea. Il Regolamento d'Uso disciplina le modalità di gestione del Marchio, di concessione del Marchio, di controllo e di sanzione.

### **ARTICOLO 2.**

Il Marchio Ruralità Mediterranea è di proprietà dell'Agenzia per il Mediterraneo Srl con sede in Palermo. L'uso del Marchio è concesso alle imprese che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti di idoneità.

### **ARTICOLO 3.**

Le imprese che hanno ottenuto il diritto all'uso del Marchio Ruralità Mediterranea si impegnano a rispettare il presente Regolamento, depositato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi assieme al simbolo grafico riportato in allegato.

### **ARTICOLO 4.**

Il Marchio Ruralità Mediterranea identifica le imprese che sono in linea con i principi di rispetto e integrazione dell'ambiente, utilizzo dei prodotti e risorse locali, valorizzazione delle tradizioni mediterranee ed in particolare le imprese che garantiscono la qualità:

- dei servizi,
- dell'accoglienza,
- della valorizzazione e fruizione delle risorse del territorio,
- della promozione del territorio.

### **ARTICOLO 5.**

Le imprese hanno il diritto di beneficiare dei servizi e dei prodotti che l'Agenzia per il Mediterraneo riterrà opportuno sviluppare nel corso della propria attività di gestione e promozione del Marchio.

## **L'AGENZIA PER IL MEDITERRANEO**

### **ARTICOLO 6.**

L'Agenzia per il Mediterraneo è l'Organismo di Gestione del Marchio Ruralità Mediterranea.

L'Agenzia per il Mediterraneo ha la sede in Via Ercole Bernabei n. 19 - 90145 Palermo.

Nell'ambito delle sue funzioni L'Agenzia per il Mediterraneo:

- definisce gli standard qualitativi per l'accesso al Marchio;
- concede l'uso del Marchio alle imprese in regola con i requisiti richiesti su segnalazione del GAL di riferimento;
- stipula il Contratto con le imprese concessionarie e rilascia la licenza d'uso del Marchio;
- gestisce il Regolamento d'Uso del Marchio e il presente Manuale;
- può modificare i requisiti di ingresso nel Marchio;
- prende i provvedimenti necessari in caso di riscontrata negligenza da parte delle imprese licenziate.

## **ARTICOLO 7.**

Per la gestione del sistema Marchio L'Agencia per il Mediterraneo si avvale del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico è composto da n. 3 esperti, anche esterni all'Agencia, nel settore dell'ospitalità, nella promozione del territorio e nella valorizzazione delle risorse. Il Comitato Tecnico è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agencia per il Mediterraneo ed è rinnovato con cadenza triennale.

## **I GAL**

### **ARTICOLO 8.**

Il GAL, ognuno per il proprio territorio, agisce su delega L'Agencia per il Mediterraneo ed ha le seguenti competenze:

- accoglie le domande di adesione,
- può effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dall'impresa in fase di presentazione della domanda di adesione al marchio,
- comunica all'Agencia i nominativi delle imprese che hanno i requisiti,
- ha la facoltà di effettuare i controlli periodici per la verifica dei requisiti,
- comunica all'Agencia per il Mediterraneo lo stato delle imprese a seguito dei controlli,
- conserva tutta la documentazione relativa alle imprese licenziatricie,
- accoglie le segnalazioni da parte degli operatori e della clientela.

### **ARTICOLO 9.**

Presso ogni GAL è attiva la funzione Sportello tramite la quale sono garantite le attività di divulgazione delle informazioni e di tenuta e pubblicità del Registro dei licenziatari, della Carta dei Servizi e del Manuale del Marchio.

## **LE IMPRESE LICENZIATARIE**

### **ARTICOLO 10.**

Il Marchio Ruralità Mediterranea si applica alle imprese che sono rappresentative del territorio in termini di rispetto e integrazione dell'ambiente, utilizzo dei prodotti e risorse locali, valorizzazione delle tradizioni mediterranee, in particolare le imprese:

- sono ubicate all'interno dei territori rurali tipici dell'area mediterranea, intesa come aree territoriali di regioni che si affacciano sul Mediterraneo;
- si impegnano a rispettare le prescrizioni del presente Regolamento d'Uso, del Disciplinare di settore e del Manuale del Marchio che è parte integrante del presente Regolamento;
- hanno i requisiti di idoneità stabiliti dal presente Regolamento.

Possono essere licenziatricie del marchio le seguenti tipologie di imprese:

- Strutture di accoglienza  
*Alberghi, pensioni, Residence, Bed & Breakfast, Affittacamere, Agriturismi/turismo rurale.*
- Esercizi di ristorazione  
*Ristoranti, Trattorie, Vinerie/Enoteche, Pizzerie.*
- Esercizi di vendita di prodotti enogastronomici ed artigianali
- Imprese agricole e di artigianato agroalimentare che hanno ottenuto il "Passaporto del Gusto", di cui all'art.15.

## ENTI SOSTENITORI

### ARTICOLO 11.

Le imprese, organizzazioni ed enti che operano all'interno del territorio e sono esclusi dalle categorie specifiche precedentemente indicate, possono fregiarsi del Marchio Ruralità Mediterranea qualora le proprie finalità, nonché le attività operative, siano in linea con i principi ispiratori del Marchio stesso. A tal fine tali enti inoltreranno specifica domanda all'Agenzia per il Mediterraneo, che determinerà a propria discrezionalità l'ammissione e le relative condizioni, in qualità di Ente Sostenitore.

## I REQUISITI AZIENDALI

### ARTICOLO 12.

Il marchio Ruralità Mediterranea si applica alle imprese, di cui all'articolo 10, che sono rappresentative del territorio e che presentano le seguenti caratteristiche:

- possesso dei requisiti obbligatori di cui all'articolo 13;
- raggiungimento del punteggio minimo di cui all'articolo 14.

Nel primo anno di funzionamento del Marchio, le aziende in fase di adesione, che non possiedono i requisiti prescritti, hanno a disposizione un periodo transitorio di 6 mesi per adeguarsi alle prescrizioni. L'adesione di tali aziende è a totale discrezionalità dell'Agenzia ed è comunque subordinato ad un impegno scritto relativo all'adeguamento prescritto da parte della stessa impresa.

### ARTICOLO 13.

Le imprese aderenti alla Ruralità Mediterranea devono essere in possesso dei requisiti obbligatori indicati dall'Agenzia per il Mediterraneo nell'ambito delle aree di qualità relative a:

- Servizi
- Accoglienza
- Valorizzazione e fruizione delle risorse
- Promozione territoriale

I requisiti obbligatori per tipologia di impresa sono riportati per esteso nel Manuale d'uso del Marchio.

### ARTICOLO 14.

L'adesione al Marchio Ruralità Mediterranea è condizionata, oltre che ai requisiti di cui agli articoli 10, 12 e 13 al raggiungimento di un determinato punteggio elaborato in base alle caratteristiche dei servizi, dell'accoglienza, della fruizione delle risorse del territorio e della promozione territoriale che l'impresa possiede.

Ad ogni indicatore posseduto dall'impresa è attribuito un punteggio. Il punteggio finale raggiunto dall'impresa determina l'ingresso o l'esclusione dell'impresa dal sistema Marchio.

Il punteggio massimo raggiungibile dall'impresa aderente è pari a 100/100. Per il primo anno di attività del Marchio sono stabiliti i seguenti valori soglia:

<b>Categoria</b>	<b>Valore soglia</b>
imprese di ospitalità (alberghi, pensioni, agriturismi, residence)	51/100
imprese di ospitalità (Bed & Breakfast, affittacamere)	40/100
imprese di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, vinerie/enoteche)	51/100
esercizi di vendita di prodotti enogastronomici ed artigianali	51/100

Per i primi tre anni di attività del Marchio è previsto un innalzamento del valore soglia pari al 5% annuo del valore soglia iniziale.

L'Agenzia per il Mediterraneo può stabilire un innalzamento del valore soglia per gli anni successivi al terzo. Tale modifica al Regolamento deve essere comunicata ai GAL e alle imprese aderenti.

Nel Manuale per l'uso del Marchio, che è parte integrante del presente Regolamento, sono riportati per ogni tipologia di impresa gli indicatori selezionati suddivisi per "aree di qualità". Per ogni area di qualità sono indicati i punteggi minimi e il punteggio minimo finale.

Per ogni area l'impresa deve raggiungere un punteggio soglia. È ammessa la non idoneità solo per una area di qualità sempre che il punteggio sia comunque superiore al valore soglia.

L'impresa che intende aderire al Marchio Ruralità Mediterranea deve necessariamente:

1. possedere i requisiti obbligatori;
2. raggiungere un punteggio non inferiore al valore soglia;
3. risultare idonea in tutte le aree di qualità, oppure in tutte le aree meno una.

## **PASSAPORTO DEL GUSTO**

### **ARTICOLO 15.**

Limitatamente alle Imprese agricole e di artigianato agroalimentare, di cui all'articolo 10, si istituisce all'interno del presente Regolamento una specifica sezione denominata: i Passaporti del Gusto.

Possono richiedere il Passaporto le Imprese che:

- offrono specialità alimentari prodotte all'interno dei territori dei 4 GAL della Sicilia orientale riconducibili alle seguenti classi merceologiche:
  - I. ortaggi e frutta
  - II. cereali e legumi
  - III. pane e prodotti da forno
  - IV. farine
  - V. olio di oliva, olive e trasformati
  - VI. conserve vegetali
  - VII. carni trasformate e salumi
  - VIII. formaggi e derivati del latte
  - IX. miele e prodotti dell'apicoltura
  - X. vini
- realizzano produzioni storicamente legate all'areale mediterraneo di produzione;
- nel caso dei prodotti trasformati, essi abbiano subito le fasi caratterizzanti della trasformazione nel territorio tradizionale almeno da materie prime di origine locale;
- dimostrano di avere uno o più prodotti con i seguenti requisiti: originalità genetica, peculiarità della tecnica di produzione, legame con il territorio, caratteristiche organolettiche soddisfacenti accertate da un panel tecnico di esperti nominato dall'Agenzia per il Mediterraneo sentiti i 4 GAL dei territori di riferimento delle singole produzioni;
- sono in regola con la normativa vigente in termini di sicurezza, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari.

### **ARTICOLO 16.**

Il Passaporto non può essere utilizzato:

- per affermare una origine esclusiva di un prodotto da una determinata provenienza;
- per comunicare al consumatore il possesso di particolari requisiti di qualità, o salubrità, o altri requisiti che non siano quelli indicati negli obiettivi di cui all'art 4;
- per qualificare prodotti e servizi non ricompresi nel presente Regolamento od in modo non esclusivo;
- per promuovere prodotti o servizi in modo ingannevole;

### **ARTICOLO 17.**

Per potersi fregiare del marchio ed ottenere il passaporto, l'impresa agricola o di artigianato agroalimentare dovrà fare richiesta al GAL competente per territorio o direttamente all'Agenzia per il Mediterraneo, compilando il relativo modulo "Manifestazione di interesse", indicando esplicitamente il o i prodotti per i quali intende ottenere il Passaporto purché questi rientrino nelle specifiche riportate all'art. 15.

Una volta inviata la "Manifestazione di interesse", l'Agenzia per il Mediterraneo verificherà la completezza della documentazione; nel caso in cui l'impresa risulti ammissibile, l'Agenzia per il Mediterraneo convocherà, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il panel tecnico per la verifica organolettica del o dei prodotti di cui viene richiesto il Passaporto.

In caso di conformità organolettica, all'impresa sarà rilasciato il o i Passaporti dei prodotti risultati idonei.

### **ARTICOLO 18.**

Il panel tecnico viene nominato dall'Agenzia per il Mediterraneo attraverso l'accreditamento di assaggiatori che abbiano frequentato il corso di aggiornamento organizzato dall'Agenzia stessa e focalizzato sulle tipologie di prodotti di cui all'art. 15, e siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) titolo di studio inerente alle materie in oggetto (es. agrotecnico, perito agrario, perito chimico, medico veterinario, biologo, tecnologo alimentare, chimico, medico, ecc.) o di titoli di studio analoghi conseguiti all'estero;
- b) oppure, iscrizione negli albi assaggiatori di almeno una delle tipologie di cui all'art. 15 (es. ONAF, ONAS, ONAV, AIS, ecc.);
- c) oppure, esperto nella tecnica dell'assaggio per aver frequentato corsi di formazione di matrici alimentari;
- d) oppure, impiegato in Enti od Organizzazioni istituzionalmente preposti alla promozione, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni tipiche.

A tal fine, l'Agenzia per il Mediterraneo istituisce e conserva un apposito albo.

## **GESTIONE DEL REGOLAMENTO D'USO**

### **ARTICOLO 19.**

La gestione del Regolamento d'Uso e del Manuale del Marchio viene assicurata dall'Agenzia per il Mediterraneo con il supporto del Comitato Tecnico, attraverso le attività di:

- Approvazione : Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il Mediterraneo, verificata la congruenza dei contenuti del Regolamento e del Manuale con le realtà locali e le normative vigenti, approva i documenti e ne provvede al deposito presso l'Ufficio Marchi e Brevetti;
- Aggiornamento: gli eventuali aggiornamenti dei documenti saranno approvati dall'Agenzia per il Mediterraneo, sentito il Comitato Tecnico, secondo il medesimo procedimento previsto per l'approvazione, e depositati presso l'Ufficio Marchi e Brevetti.

## **MODIFICHE**

### **ARTICOLO 20.**

Qualora venissero apportate delle variazioni:

- al Regolamento d'Uso,

- al Manuale del Marchio,
- ai Disciplinari di settore,

l'Agenzia per il Mediterraneo ne dà tempestiva comunicazione ai GAL associati e alle imprese aderenti iscritte nel Registro dei Licenziatari e con domanda in corso d'esame.

#### **ARTICOLO 21.**

In caso di variazioni dei documenti di riferimento, se l'impresa intende mantenere la concessione, il GAL si riserva il diritto di verificare la conformità dell'impresa ai requisiti del nuovo documento.

All'emissione di un nuovo documento, le imprese verranno invitate ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che viene stabilito dall'Agenzia per il Mediterraneo in considerazione dell'entità delle modifiche da apportare.

In caso di non accettazione della variazione, l'impresa può rinunciare alla concessione.

## **ADESIONE**

#### **ARTICOLO 22.**

L'impresa che intende utilizzare il Marchio Ruralità Mediterranea dovrà farne richiesta al proprio GAL di riferimento. La domanda deve contenere le informazioni e la documentazione relativa all'attività svolta, le caratteristiche della struttura, i servizi, la fruizione delle risorse territoriali e le attività di promozione territoriale.

L'impresa deve essere in linea con i requisiti definiti dal presente Regolamento.

All'impresa interessata all'adesione al Marchio Ruralità Mediterranea viene rilasciata la seguente documentazione:

- a) modulo di domanda di concessione,
- b) scheda di rilevazione dei requisiti (su file excel),
- c) due copie del Contratto,
- d) due copie del Regolamento d'Uso;
- e) due copie del Manuale del Marchio specifico per le imprese contenente i Disciplinari di settore.

#### **ARTICOLO 23.**

L'impresa che intende ottenere la concessione dell'uso del Marchio compila la domanda di adesione e la scheda dei requisiti e la consegna presso il GAL (Sportello) insieme ai seguenti documenti:

- copia del presente Regolamento d'Uso firmato su tutte le pagine per accettazione;
- copia del Manuale del Marchio per le imprese, contenente i Disciplinari di settore, firmato per accettazione;
- duplice copia del Contratto firmato per accettazione.

#### **ARTICOLO 24.**

Il GAL accoglie la domanda e la documentazione allegata e se l'impresa risulta conforme ai requisiti richiesti, autorizza l'adesione al Marchio Ruralità Mediterranea.

Il GAL può effettuare, attraverso il proprio personale incaricato, dei controlli a campione mediante sopralluogo presso l'impresa, al fine di verificare la correttezza delle informazioni dichiarate dall'impresa.

L'Agenzia per il Mediterraneo, sentito il parere del GAL di riferimento e del Comitato Tecnico, concede l'uso del Marchio Ruralità Mediterranea.

Il soggetto richiedente si impegnerà a trasmettere eventuali documenti o informazioni aggiuntive ritenute necessarie ai fini dell'istruttoria e a consentire l'accesso presso i locali di produzione per gli approfondimenti ritenuti necessari.

In seguito al radicamento del Marchio l'Agazia per il Mediterraneo può chiedere alle imprese l'innalzamento dei requisiti per l'adesione al marchio.

#### **ARTICOLO 25.**

L'impresa e l'Agazia per il Mediterraneo stipulano il Contratto per la concessione del Marchio e all'impresa vengono rilasciati i seguenti documenti:

- copia del Contratto,
- licenza per l'uso del Marchio,
- copia del Regolamento d'Uso,
- manuale del Marchio per le imprese e disciplinare,
- specifiche per la riproduzione del "Marchio Ruralità Mediterranea".

#### **ARTICOLO 26.**

Nel caso in cui l'impresa non abbia i requisiti il GAL non autorizza il rilascio della licenza e la domanda di adesione si ritiene decaduta.

L'impresa può comunque presentare una nuova domanda di adesione quando ritiene di avere i requisiti necessari.

#### **ARTICOLO 27.**

I nominativi delle imprese licenziatricie del Marchio sono ordinati in fascicoli per tipologia di impresa. Ogni fascicolo contiene l'indicazione dei servizi e delle caratteristiche aziendali che hanno permesso la concessione del Marchio e la documentazione relativa ad eventuali verifiche e controlli effettuati dal GAL.

#### **ARTICOLO 28.**

Le imprese aderenti sono iscritte nel Registro dei Licenziatari del Marchio Ruralità Mediterranea.

Il Registro è costituito e mantenuto aggiornato a cura dell'Agazia per il Mediterraneo che ne trasmette copia ai GAL partecipanti al progetto almeno una volta all'anno.

Le informazioni contenute nel Registro sono pubbliche.

Il GAL, attraverso la funzione di Sportello, si occupa della diffusione del Registro.

Le pubblicazioni possono essere distribuite al pubblico e possono esserne pubblicati degli estratti. La pubblicazione potrà essere fatta via Internet, mediante i mass media o altro mezzo di divulgazione.

## **CONTRATTO DI CONCESSIONE**

#### **ARTICOLO 29.**

Il Contratto di concessione della licenza d'uso viene rinnovato ogni 3 anni; il Contratto sarà identificato con lo stesso numero del precedente e riporterà la data del primo rilascio della concessione, la data di rinnovo e la data di scadenza.

Il Contratto con l'Agazia per il Mediterraneo si intende tacitamente rinnovato se l'impresa concessionaria non provvede a inoltrare la disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto in corso.

L'eventuale mancato rispetto di quanto fissato nel Contratto può comportare la sospensione temporanea dell'iscrizione dal Registro, con la contemporanea sospensione dell'uso del Marchio, o la cancellazione definitiva.

Il Contratto è stipulato per iscritto, a pena di nullità, ed è disciplinato dal presente Regolamento d'Uso del Marchio Ruralità Mediterranea.

#### **ARTICOLO 30.**



La licenza d'uso è concessa a titolo oneroso. Ogni anno l'Agenzia per il Mediterraneo determina la somma dovuta per usufruire della licenza d'uso. All'atto della firma del contratto il licenziatario è tenuto a versare la quota annuale, il cui ammontare sarà fissato dall'Agenzia per il Mediterraneo.

## **OPPOSIZIONE**

### **ARTICOLO 31.**

In caso di opposizione di terzi alla partecipazione al Marchio di uno o più licenziatari o di segnalazioni di irregolarità, il GAL provvede affinché sia autorizzata la consultazione della domanda, sempre che sia dimostrato un legittimo interesse.

Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata al GAL o all'Agenzia per il Mediterraneo.

Per essere ricevibile un'opposizione deve dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui agli articoli 10, 12, 13 e 14.

## **SISTEMA DI CONTROLLO**

### **ARTICOLO 32.**

Le imprese licenziatricie, nell'accettazione dei contenuti del presente Regolamento d'Uso, si sottopongono al controllo che l'Agenzia delega ai Gal competenti per il territorio, relativamente alla verifica della conformità ai requisiti indicati negli articoli 10, 12, 13 e 14 del presente Regolamento d'Uso.

I controlli sono effettuati dal personale indicato dal GAL.

### **ARTICOLO 33.**

L'attività di controllo consiste nel riscontro dell'evidenza oggettiva della conformità degli aspetti esaminati agli standard definiti dal Regolamento d'Uso e dal Manuale.

Il controllo può essere effettuato:

- a campione, su almeno il 25% delle imprese aderenti o in fase di adesione,
- in caso di segnalazioni di mancanza dei requisiti,
- in caso di reclamo da parte dei clienti.

I risultati della verifica sono riportati in rapporto finale.

## **OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO**

### **ARTICOLO 34.**

Durante il periodo di validità della certificazione di conformità del prodotto, il licenziatario:

- ha il diritto di fregiare la propria attività con il Marchio Ruralità Mediterranea;
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la certificazione.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della validità della certificazione di conformità e, conseguentemente, dell'utilizzo del Marchio.

Le imprese licenziatricie devono avere a disposizione della clientela la Carta dei Servizi della Ruralità Mediterranea.

### **ARTICOLO 35.**

Le disposizioni relative all'uso del Marchio sono le seguenti:

**La presente documentazione è in corso di verifica attuativa.**

**Ed. 2 - Rev. 2**

- a) l'impresa licenziataria può fregiarsi del logo "Ruralità Mediterranea";
- b) l'impresa licenziataria può utilizzare il logo per la realizzazione di vetrofanie, brochure, materiale promozionale, pubblicità;
- c) il materiale per la riproduzione del Marchio è rilasciato dall'Agenzia per il Mediterraneo, che è il reale proprietario, insieme ad apposita autorizzazione all'uso;
- d) il rispetto delle dimensioni e caratteristiche del logo deve essere sempre mantenuto.

**ARTICOLO 36.**

La pubblicità del Marchio è vietata quando non sia ancora stata rilasciata la concessione ed in caso di revoca o rinuncia.

**ARTICOLO 37.**

In caso di comportamento scorretto del concessionario, su segnalazione del GAL di riferimento, l'Agenzia per il Mediterraneo intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine; tali azioni possono consistere nella sospensione o revoca della licenza, in provvedimenti legali.

## **REVOCA O RINUNCIA**

**ARTICOLO 38.**

In caso di revoca o rinuncia della concessione e in caso di sospensione, il licenziatario deve impegnarsi a:

- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al Marchio;
- consegnare i documenti dell'utilizzo del marchio su richiesta del GAL.

La revoca o la rinuncia della concessione devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti.

**ARTICOLO 39.**

L'impresa licenziataria può rinunciare all'utilizzo del Marchio del prodotto:

- 1) alla scadenza del contratto, dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 90 giorni;
- 2) nel caso di variazione del Manuale del Marchio approvato dall'Agenzia per il Mediterraneo;
- 3) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- 4) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite dal Comitato Tecnico;
- 5) per recesso motivato.

Nei casi 2), 3), 4) la comunicazione deve essere inviata dall'impresa entro 30 giorni dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Agenzia per il Mediterraneo .

Nei casi 2), 3), 4), 5) la rinuncia, totale o parziale, diventa effettiva 90 giorni dopo la data in cui l'impresa ha dato comunicazione scritta con riscontro di ricezione.

**ARTICOLO 40.**

L'Agenzia per il Mediterraneo può proporre la revoca della Concessione dell'utilizzo del Marchio qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione, allo scadere dei termini stabiliti;

- presenza di non conformità nel sistema di gestione aziendale o nei prodotti o nei servizi verificati;
- cambiamento del sistema normativo di riferimento e delle condizioni poste dal Comitato Tecnico, qualora l'impresa licenziataria non intenda uniformarsi o non assicuri di poterlo fare;
- cessazione delle attività;
- persistere del rifiuto al pagamento dei corrispettivi dovuti per oltre 30 giorni successivi al ricevimento della diffida inviata dall'Agenzia per il Mediterraneo al licenziatario per lettera raccomandata.
- ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento;
- fallimento o liquidazione.

La decisione della revoca della concessione viene comunicata dall'Agenzia per il Mediterraneo mediante lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

## **RISERVATEZZA**

### ***ARTICOLO 41.***

Gli atti e le informazioni riguardanti l'impresa licenziataria, il prodotto e le specifiche produttive acquisiti o di cui si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di certificazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del licenziatario.

In caso di obbligo di legge alla divulgazione, l'Agenzia per il Mediterraneo metterà a conoscenza del licenziatario interessato le informazioni fornite.

L'Agenzia per il Mediterraneo vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, al segreto professionale.

Atti e documenti acquisiti dall'Agenzia per il Mediterraneo e dai singoli GAL e riguardanti il licenziatario vengono gestiti in forma riservata a fronte di apposita procedura.

## **NORME TRANSITORIE**

### ***ARTICOLO 42.***

Per il primo anno di attività del Marchio Ruralità Mediterranea i costi di adesione sono a carico del progetto e non a carico delle imprese aderenti.

### ***ARTICOLO 43.***

Per il primo anno di attività del Marchio Ruralità Mediterranea la selezione e la costituzione di un primo gruppo di imprese aderenti sarà effettuata dal GAL attraverso il progetto Ruralità Mediterranea.